



COMUNE DI ACRI

(PROVINCIA DI COSENZA)



Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 27.06.2014

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA**

Publicato sul Burc n. 30 del 7 Luglio 2014 – Parte II

— OMISSIS —

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi ed indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 26 **Dimissioni del Sindaco**

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si ha lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 27 **Vice Sindaco**

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La carica di vice-Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta comunale ed ha la delega generale per tutte le funzioni del Sindaco.
2. Il vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dalle funzioni adottata ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o impedimento anche del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
4. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 28 **Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe, di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio che spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, per singole attività e/o materie, può delegare parzialmente o totalmente i consiglieri comunali, compresi quelli della minoranza. La delega, che non potrà riguardare materie o attività già ricomprese nelle deleghe conferite agli assessori in carica, dovrà essere conferita in forma scritta e contenere specificatamente le attività da espletarsi ed i tempi di validità della stessa.